

(N. 407)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati  
nella seduta del 6 maggio 1949 (V. Stampato N. 343)

d'iniziativa dei Deputati LUCIFREDI e RUSSO Carlo

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 MAGGIO 1949

Modifiche al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla vendita e il consumo  
di bevande alcoliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche può superare i rapporti stabiliti dall'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a tali rapporti non potranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico se non in caso di effettive esigenze turistiche, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo.

#### Art. 2.

Nell'esercizio delle attribuzioni demandate dall'articolo 98 del testo unico di Pubblica sicurezza la Commissione provinciale può determinare, per le località di cui all'articolo 1, di-

stanze diverse da quelle fissate in linea generale per i comuni di provincia, e può altresì stabilire che, in caso di effettive esigenze turistiche, i limiti di distanza siano fissati soltanto con riferimento agli ospedali, alle chiese ed agli altri luoghi destinati al culto.

#### Art. 3.

Nelle località di cui all'articolo 1 il divieto stabilito dall'articolo 97 del testo unico suddetto è limitato ai giorni in cui hanno luogo comizi elettorali.

#### Art. 4.

Le licenze temporanee di cui al terzo comma dell'articolo 103 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di Pubblica sicurezza potranno comprendere anche la somministrazione di alcoolici ad alta gradazione, e il numero di dette licenze potrà superare il limite stabilito dall'articolo 95, osservate le cautele di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI